



Minorenni e ultrasessantacinquenni invalidi civili

Mio figlio, ancora minorenne, è titolare dell'indennità di accompagnamento. Continuerà ad usufruire di tale prestazione anche da maggiorenne?

Presupposto necessario per l'indennità di accompagnamento è la totale inabilità, che viene accertata con criteri diversi a seconda che si tratti di minori o di adulti. Quindi, alla maggiore età, suo figlio sarà sottoposto a visita medica e, se riconosciuto invalido al 100%, potrà ottenere, se in possesso del requisito reddituale previsto, la pensione di invalidità civile. Se viene confermato il requisito sanitario relativo alla non deambulazione o non idoneità allo svolgimento degli atti quotidiani della vita, continuerà a percepire l'indennità di accompagnamento. La nuova visita è disposta d'ufficio dalla Asl, ma è consigliabile, nei casi in cui la convocazione non arrivi entro il mese di compimento del 18° anno di età e per non correre il rischio di perdere i ratei della pensione, attivarsi direttamente o attraverso il patronato Inca-Cgil, presso la Asl.

Sono un'invalida civile titolare di assegno mensile, ad agosto 2008 compirò 65 anni e so che la mia prestazione sarà sostituita dall'assegno sociale. Cosa cambierà?

Cambierà l'importo della prestazione che da €. 246,73 passerà a €. 322,14 ma rimarranno invariati i criteri di individuazione del reddito. Pertanto, verranno considerati soltanto i redditi Irpef in suo possesso (e non anche quelli dell'eventuale coniuge) riferiti all'anno precedente quello di percezione della prestazione assistenziale. Tale situazione rimarrà invariata anche nel caso in cui, a seguito di visita di verifica sulla sussistenza dei requisiti sanitari, la sua percentuale di invalidità fosse ridotta al di sotto del 74%. Per il diritto agli aumenti e alle maggiorazioni dell'assegno sociale previsti dalla legge, sarà invece necessario possedere i requisiti reddituali personali e coniugali richiesti alla generalità degli ultrasessantacinquenni. Per avere ulteriori ed approfondite informazioni può avvalersi della consulenza offerta dal patronato Inca-Cgil.

Solo 10 giorni prima del mio 65° anno di età ho inoltrato domanda per l'invalidità alla Asl che, dopo tre mesi, mi ha riconosciuto l'invalidità al 100%. Ho diritto alla pensione?

Premesso che per accedere alle prestazioni di invalidità civile è necessario non aver superato i 65 anni di età e che anche i già titolari delle predette prestazioni, al compimento della suddetta età, non hanno più titolo all'originaria prestazione, ma all'assegno sociale sostitutivo, è bene sottolineare che lo status di invalido civile sorge dalla data della presentazione della domanda (tranne nei casi in cui la commissione medica preposta non stabilisca una data successiva) e solo la decorrenza della prestazione è fissata al primo giorno del mese successivo alla data della domanda. Quindi, se l'accertamento sanitario, come nel suo caso, è avvenuto dopo i 65 anni, a fronte di una domanda inoltrata anche un solo giorno prima del compimento di tale età, l'Inps deve erogare l'assegno sociale sostitutivo.



sistema**servizi**



Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it o rivolgiti presso le nostre sedi per ricevere **assistenza e consulenza gratuite.**